

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3796 del 25/07/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del canale Maggiore in comune di Parma - Richiedenti Claudio Bocchi e Lella Righini - Pratica GenioWeb PR22T0019 - Sinadoc 13669/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3835 del 18/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/03/2022 registrata al PG/2022/49008 del 24/03/2022 con cui i Sigg. Claudio Bocchi c.f. BCCCLD51P29D685R e Lella Righini c.f. RGHLLL57D50H835C, residenti nel Comune di Parma (PR), hanno richiesto la concessione per

l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua canale Maggiore, individuata alla Sezione A "Parma" Foglio 19 fronte Mappale 88 del Comune di Parma (PR), ad uso giardino;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 103 del 13/04/2022 senza che nei 30 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO degli assensi espressi tramite parere da

- Comune di Parma con nota ricevuta con protocollo PG/2022/7239 del 02/05/2022,
- IRETI S.p.a. con nota ricevuta con protocollo PG/2022/102214 del 21/06/2022;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica e sismica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Comune di Parma ed IRETI S.p.a.;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 31/03/2022;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 12/07/2022;
- il canone per l'annualità 2022 la somma pari a € 132,23 in data 12/07/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai Sigg. **Claudio Bocchi c.f. BCCCLD51P29D685R** e **Lella Righini c.f.**

RGHLLL57D50H835C la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **canale Maggiore**, di circa mq 90 sita in prossimità di via Duca Alessandro 83, in comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sezione A "Parma" Foglio 19 fronte Mappale 88, ad uso giardino, codice pratica **PR22T0019**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 15/07/2022 (PG/2022/117753 del 15/07/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in **€132,23**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€250,00**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Claudio Bocchi** c.f. BCCCLD51P29D685R e **Lella Righini** c.f. RGHLL57D50H835C (cod. pratica **PR22T0019**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **canale Maggiore**, individuata alla Sezione A "Parma" Foglio 19 fronte Mappale 88 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 90, è destinata ad uso **giardino**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a € **132,23**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante Deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € **250,00** L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo

aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **6 anni fino al 31/12/2027**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte degli Enti gestori il corpo idrico.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAI PARERI

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, sismici e manutentivi dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri di cui ai protocolli PG/2022/7239 del 02/05/2022 del Comune di Parma e PG/2022/102214 del 21/06/2022 di IRETI S.p.a., che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione dei pareri e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



Comune di Parma

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Class. 2022.VI/3.40/2

C.a.

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma

aopr@cert.arpa.emr.it

→ Dott. Pietro Boggio Tomasaz

D.C.

IRETI s.p.a.

Settore Reti Reflue Parma

ireti@pec.ireti.it

→ Geom. Nicola Zantei

→ Geom. Davide Amenta

Oggetto: DEMANIO IDRICO TERRENI – Richiesta di concessione di terreni demaniali di pertinenza del Canale Maggiore in Viale Duca Alessandro 83, a Parma
– Parere definitivo in materia Sismica e Idraulica.

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. GC-2021-112 del 21 aprile 2021 avente ad oggetto l'Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Viste le seguenti normative di settore in materia di riduzione di gestione del rischio di alluvioni:

- deliberazione di G.R. 1 agosto 2016, n. 1300, riguardante le Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvionali (PGRA) ai sensi dell'art. 58, elaborato n. 7 (Norme di attuazione), e dell'art. 22, elaborato n. 5 (Norme di attuazione), del progetto di variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazioni n. 5/2015;
- deliberazione n. GC-2020-140 del 17 giugno 2020 avente ad oggetto l'Approvazione della proposta di Regolamento di gestione del Rischio Idraulico (RRI) del Comune di Parma;

- deliberazione n. CC-2021-96 del 13 dicembre 2021 avente ad oggetto l'approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale di Piano Strutturale Comunale (PSC) 2030, di cui uno degli allegati è il RRI suddetto;

Viste le seguenti disposizioni organizzative:

- determinazione dirigenziale DD-2021-3401 del 29 dicembre 2021 del Direttore Generale del Comune di Parma, in attuazione della deliberazione n. GC-2021-440 del 15 dicembre 2021 recante l'assegnazione delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico e di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico alla S.O. Sismica del Settore Lavori Pubblici e Sismica;

Preso atto:

- che in data 25/03/2022, con Vs. PG/2022/50328, acquisita in atti della scrivente Amministrazione con Prot. Gen. n. 58359 del 28/03/2022, l'Ente in indirizzo ha richiesto l'espressione di un parere per quanto di competenza in merito al procedimento in oggetto;

Vista:

- la documentazione tecnica allegata all'istanza Vs. PG/2022/49008 del 24/03/2022 depositata dal Committente per rilascio provvedimento concessorio demaniale sessennale ad uso giardino di terreno di pertinenza del Canale Maggiore (Catasto terreni, Sezione A - Parma, Foglio 19, Mappale 88 fronte);

Dato atto:

- che, ai fini idraulici, il Canale Maggiore intubato, nel tratto di riferimento, è un canale a volta realizzato in muratura, di profondità basale pari a circa 5,8 m, al cui interno è presente un collettore per acque nere in PVC di DN200;
- che, come da documentazione allegata alla richiesta, si deve conformare, in quanto interferente con le fasce di pertinenza del suddetto canale (fascia di tutela assoluta e fascia di rispetto), ai seguenti:
 - art. 96 del R.D. 523/1904;
 - art. 133 del R.D. 368/1904;
 - artt. 5, 12 e 16 del RRI;

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Settore, al fine di non recare pregiudizio all'interesse pubblico, per quanto di competenza

esprime parere favorevole condizionato

per le motivazioni di seguito riportate:

1. devono essere ritenuti compatibili con la normativa vigente solamente gli interventi volti al mantenimento della situazione per come si trova all'interno della fascia di pertinenza del tratto intubato del Canale Maggiore, oltre naturalmente ad allestimenti semplicemente rimovibili che consentano, all'occorrenza, di mantenere l'infrastruttura idraulica;
2. inoltre, considerata la presenza del collettore di acque nere di cui in premessa, si ritiene sia opportuno richiedere il parere di IRETI s.p.a., che è l'Ente gestore della pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Michele Gadaleta)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
Data: 29/04/2022 15:47:45

Parma, 20/06/2022

Spett.
A.R.P.A.E.
c.a. Dott. Tomasaz Boggio Piero
aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.
COMUNE DI PARMA
Settore lavori Pubblici e sismica
comunediparma@postemailcertificata.it

p.c. Gent.ma Righini Lella e Bocchi Claudio
claudio.bocchi@ingpec.eu

Rif. Int.: Acque reflue /Reti fognature Emilia RT010567-2022-P

Rif Prot: RT016195-A-2022 del 28.03.2022

Oggetto: Lavori in area demaniale del Canale Maggiore in Via Duca Alessandro 83 a Parma

In riferimento alla richiesta di ARPAE del 24.03.2022 (Prot IRETI RT016195-A-2022 del 28.03.2022) relativa alla richiesta di parere da parte della Scrivente Azienda, nell'ambito di un iter amministrativo concessorio demaniale, afferente alla domanda presentata dalla Sig.ra Righini e Sig. Bocchi titolari della concessione di terreno demaniale di pertinenza del Canale Maggiore di Parma, al fine di consentire agli stessi Sig. Bocchi e Sig.ra Righini di effettuare opere di ristrutturazione e realizzazione di arredi esterni, si comunica quanto segue

All'interno del Canale Maggiore, nel tratto di interesse, come segnalato dal Comune di Parma è presente una fognatura pubblica in gestione costituita da tubazioni in PVC DN 250 ancorate con apposite staffe in acciaio inox sulla parte centrale di piedritto dello stesso Canale. Viste le indicazioni espresse dalla Amministrazione Comunale in qualità di gestore del canale Maggiore, nulla osta da parte di IRETI alla richiesta della Sig.ra Bocchi e Righini, con l'avvertenza di mantenere inalterata la possibilità di accesso allo stesso canale tramite i pozzetti di ispezione presenti nell'area.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Marco Fiorini

(Servizio Idrico/Reflue/pr/NZ)



IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.